

CULTURA NOTARILE E TRADIZIONE STATUTARIA NEL CASENTINO DEL TRE E QUATTROCENTO. UN MODELLO ORIGINALE?

Lorenzo Tanzini

Uno dei momenti di maggior rilievo del ruolo pubblico dei notai nella società medievale era come noto l'elaborazione di testi normativi: un ruolo di mediazione attraverso il quale le consuetudini delle comunità grandi o piccole, più o meno influenzate dai poteri superiori, venivano tradotte in termini giuridicamente validi e formalizzati¹. Nella Toscana dei secoli XIII e soprattutto XIV si sono conservati numerosissimi esempi di statuti di comunità rurali, che offrono in questo senso un vasto campione di studio². Restringendo l'ambito d'osservazione al territorio casentino, si deve tener presente che una parte assolutamente prioritaria degli statuti superstiti si inserisce entro le strutture dello stato fiorentino, e di conseguenza questi vanno intesi entro una politica statutaria di Firenze che ebbe le sue forme e modalità peculiari³. Questo inse-

¹ Il ruolo dei notai come tecnici della scrittura e del diritto è una tema ricorrente della sconfinata bibliografia statutaria, ma difficilmente messo a fuoco come oggetto specifico di studio. Per una prospettiva recente e una serie di esempi toscani si possono vedere le relazioni del convegno *La confection du statut. 'Auteurs', structures et rhétorique* (Roma, 26-27 giugno 2014), Roma, École française de Rome, in corso di stampa in «Mélanges de l'École française de Rome».

² Eviterò in questa sede di fornire lineamenti di bibliografia degli studi statutari sulle comunità rurali: segnalo come quadro generale GABRIELE TADDEI, *Le esperienze normative dei comuni rurali e di castello*, «Archivio storico italiano», LXXI, 2013, pp. 489-508, e il recente lavoro di ALESSANDRO DANI, *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015 che ha un fuoco territoriale definito ma una impostazione aperta alla comparazione.

³ Sulla quale mi permetto di richiamare LORENZO TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna*.

rimento entro un orizzonte generale, tuttavia, non impedisce che nel fenomeno statutario del Casentino tardomedievale si possano riconoscere alcuni tratti di originalità: obiettivo di queste pagine sarà proprio quello di mettere a fuoco tali originalità, e tentare di stabilire se esse siano significative sul piano sostanziale, e quindi ipoteticamente valorizzabili come uno degli aspetti di una specifica civiltà notarile del territorio⁴.

Nel processo di costruzione del suo dominio territoriale Firenze adottò in maniera sistematica lo strumento statutario. Sia che le comunità avessero già (è il caso più frequente) un testo normativo proprio, sia che il nuovo dominio comportasse la creazione di enti territoriali (leghe, podesterie, vicariati) a loro volta regolati da statuti, comunque la forma normativa fu impiegata appieno per disegnare il quadro della vita pubblica del territorio. Non si può dire che da Firenze giungesse un vero e proprio statuto 'standard' applicato alle comunità soggette: anche perché l'adeguamento delle consuetudini locali ai lineamenti centrali dell'amministrazione cittadina avveniva con accorgimenti più flessibili, regolamenti a validità territoriale o modifiche punto per punto degli statuti. Ad ogni modo uno schema generale è abbastanza riconoscibile nella forma testuale che gli statuti del periodo fiorentino prendono un po' dappertutto nello stato. Questo schema prevedeva in linea di massima che nel testo normativo si includessero alcune rubriche sugli uffici della comunità (o del corpo territoriale: la podesteria), una sezione sull'amministrazione della giustizia civile, una sulle cause penali, e infine una serie più miscelanea di norme, spesso incentrata sui cosiddetti 'danni dati' o comunque su regole di tutela del territorio⁵. Le parti appena accennate venivano articolate nel testo statutario in quest'ordine; in molti casi, specie per le comunità più piccole, la successione si esprimeva all'interno di una serie ininterrotta di rubriche, mentre in altri lo statuto si articolava in altrettanti libri, appunto il primo sugli uffi-

Firenze e gli statuti delle comunità soggette (secoli XIV-XVI secolo), Firenze, Olschki, 2007.

⁴ Quello delle 'famiglie statutarie', e della possibilità di studiare la gran massa di documentazione statutaria sulla base della diffusione di modelli testuali o istituti giuridici in aree politicamente coerenti, è un vecchio *topos* della storiografia in materia, già a partire da Enrico Besta: in tal senso la ricerca più recente ha ripreso l'interesse in chiave meno onnicomprensiva e più prudente, ad esempio nell'esemplare *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli, Genova, Società Ligure di storia patria, 2003, in particolare nell'introduzione *Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio*, pp. 81-99.

⁵ Evidentemente si tratta di una scansione assai comune anche altrove: ciò che conta qui è tuttavia il suo carattere di modello standard all'interno del territorio fiorentino.

ci, il secondo sul civile, il terzo sul penale e il quarto sulle 'straordinarie' o sui danni dati. Ci sono moltissime eccezioni a questo schema, che può essere complicato con lo sdoppiamento delle straordinarie da un libro apposito sui danni dati, o semplificato inglobando l'ultima parte nel terzo libro sul penale, ma comunque in linea di massima si riconosce una logica istituzionale propria dell'amministrazione fiorentina, che segue quell'articolazione di ambiti di diritto: è appena necessario dire che la successione uffici-civile-penale-straordinarie era anche quella degli statuti di Firenze, e si riproduceva nella maniera più diretta negli statuti di corpi territoriali (le leghe, le podesterie) che come ovvio erano più dipendenti dall'iniziativa della dominante e molto meno da peculiarità locali⁶.

Entro questo quadro c'è un certo numero di statuti tre-quattrocenteschi di un'area in senso lato casentinese che presentano invece caratteri vistosamente difformi. Sarà bene specificare fin d'ora che questi casi difformi non esauriscono assolutamente l'insieme degli esempi statutari del territorio; al contrario, ci sono comunità molto importanti che rientrano appieno nello 'standard': gli statuti di Bibbiena del 1423⁷, o quelli di Poppi subito dopo la sottomissione, nel 1441⁸, sono divisi nei quattro libri secondo la più classica articolazione fiorentina. Detto questo, proviamo tuttavia a svolgere un'ipotesi di lavoro sulla tipologia differente. In alcuni casi infatti lo statuto si articola in soli tre libri, dei quali il primo raccoglie le cause civili, il secondo le cause penali e il terzo un insieme eterogeneo di norme ma che comunque usando i termini impiegati fin qui si configura come un mix di danni dati e uffici della comunità⁹. La versione 'pura' di questo modello compositivo si riscontra nello statuto di Soci e villa di Farneta del

⁶ Su di essi di nuovo TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna* cit.

⁷ Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* (d'ora in avanti SCAS) 80, cc. 15r-67v.

⁸ SCAS 643, cc. 12r-13r e 17r-75r.

⁹ Di per sé l'articolazione in tre libri non è caratteristica del tutto esclusiva del Casentino: si riscontra anche nei casi di Monte de' Bianchi in Lunigiana del 1482 (SCAS 477, cc. 2r-61r), o di Corniolo di Romagna del 1376 (SCAS 275, cc. 1r-79v), e in vari altri statuti ad esempio del Valdarno inferiore: in tutti questi casi però la sezione sugli uffici della comunità precede (secondo il modello standard) quella sulle cause civili, quindi la peculiarità casentinese risalta lo stesso.

1360¹⁰, di Palagio fiorentino/Stia nel 1403¹¹ e in un caso un po' al limite della nostra area geografica, quello della podesteria di Val Verona, in sostanza Pieve Santo Stefano con alcune ville connesse, dell'anno 1400¹². Restando all'ambito della composizione in libri si potrebbe avvicinare a quello modello anche lo statuto di un altro territorio eccentrico, cioè quello di San Lorino del conte presso Londa del 1445,¹³ che ha la stessa articolazione ma con l'inserimento di un terzo libro sulle straordinarie tra quello criminale e quello sugli uffici. Forse i casi sarebbero troppo radi per configurare una vera tipologia, se non fosse che si riscontra abbastanza spesso un modello che proporrei di considerare la versione 'spuria' del precedente: una suddivisione di nuovo in tre libri, ma nella quale il primo è dedicato alle cause civili con aggiunte relative agli uffici della comunità, il secondo alle cause penali, e il terzo a danni dati e temi affini – in sostanza una variante rispetto alla versione pura, nella quale le rubriche sugli uffici sono aggregate al primo libro invece che al terzo. Questo tipo di articolazione si riscontra negli statuti della podesteria di Pontenano e Talla (1387)¹⁴, delle comunità della cosiddetta Valle Fiorentina (1394)¹⁵, di Ragginopoli e Lierna (1450)¹⁶, di Chitignano (1419)¹⁷ e di Montevarchi (1375/1376)¹⁸.

Mi pare che il quadro sia sufficiente per ipotizzare l'esistenza di uno schema compositivo abbastanza tipico del Casentino, anche se i limiti geopolitici dell'area sono molto incerti: Pieve Santo Stefano, che ebbe una storia contrastatissima di dominazioni territoriali, è la comunità meno assimilabile alle altre; Montevarchi è un caso eccentrico che però si collega al dominio guidingo sul Valdarno superiore, certo molto lontano nel tempo ma comunque da considerare, specialmente se si tiene conto della

¹⁰ Che si è conservato a Firenze in due copie coeve: SCAS 855, cc. 1r-36v e 856, cc. 69r-104v.

¹¹ SCAS 549, cc. 16r-70r.

¹² SCAS 913, cc. 1r-22r, in copia con annotazioni alle cc. 98r-136r.

¹³ SCAS 785, cc. 1r-79v.

¹⁴ SCAS 638, cc. 1r-29v: propriamente lo statuto si riferisce alle comunità riunite di Pontenano, Bagnena, Monte Acuto, Salutò, Faltona, Capraia e Talla.

¹⁵ SCAS 545, cc. 28r-43v: le comunità della Valle sono Ortignano, Giogatoio, Uzzano, Giogalto e Civitella Secca.

¹⁶ SCAS 695, cc. 1r-40r.

¹⁷ SCAS 233, cc. VIr-XXIXv: lo statuto si riferisce al castello e alle sue due ville di Ruosena e Taena.

¹⁸ SCAS 522.

‘lunga durata’ di certi aspetti formali della fonte statutaria¹⁹; lo stesso si può dire di San Lorino, anch’essa soggetta ai conti Guidi; per contro Chitignano rientra bene nell’area geografica ma non in quella politica, perché lo statuto del 1419 (sebbene si conservi attualmente a Firenze) venne redatto in un periodo di signoria degli Ubertini, esente sia dal dominio di Firenze che da quello dei conti Guidi di Poppi. Questi ultimi casi, che indubbiamente complicano il quadro, ci forniscono però una chiave di lettura importante: le ragioni della (r)esistenza di un modello statutario in qualche modo alternativo in alcune comunità casentinesi non si possono ricercare meccanicamente nelle vicende politiche del rispettivo territorio. Se quel modello esiste veramente, la sua ragion d’essere era (almeno nel XIV secolo) trasversale rispetto alle appartenenze politico-territoriali: probabilmente si collocava al livello delle pratiche notarili, sedimentate nel tempo e non immediatamente calate dall’alto per interventi di poteri pubblici. Precisiamo fin da subito che tra i fattori da considerare si deve escludere l’eventuale influsso degli usi statuari aretini. Ad Arezzo infatti (che comunque non ebbe un controllo giurisdizionale sui territori in questione se non per casi marginali) gli statuti duecenteschi oggi perduti avevano una struttura probabilmente quadripartita, secondo uno schema approssimativo uffici del comune-diritti e doveri-cause civili-cause penali, poi riformulato in sette libri nella redazione del 1312 e infine uniformato al modello classico con la prima redazione superstite del 1327²⁰: quindi nulla si trova nella storia statutaria aretina che possa ragionevolmente prestarsi a dar ragione delle peculiarità casentinesi.

In ogni caso, una considerazione storico-politica sarà comunque necessaria quantomeno per un inquadramento cronologico. È lecito osservare, ad esempio, che i casi più tipici (il modello nella sua versione ‘pura’) si collocano in momenti storici della vita della comunità immediatamente successivi alla sottomissione a Firenze: il 1360 per Soci, subito dopo l’acquisizione fiorentina del territorio dopo la guerra con i Tarlati e Giovanni Visconti, il 1403 per Palagio, pochi mesi dopo la caduta del dominio guidin-

¹⁹ PAOLO PIRILLO, *Montevarchi: nascita, sviluppo e rifondazione di un centro del Valdarno*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII*, Atti del convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Roma, Viella, 2005, pp. 343-377, ora in Id., *Creare comunità. Firenze e i centri di nuova fondazione*, Roma, Viella, 2007, pp. 127-159.

²⁰ Si veda ora l’accurata ricostruzione di GIAN PAOLO G. SCHARF, *Prima del 1327. Gli statuti aretini duecenteschi: frammenti ed ipotesi di ricostruzione*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXVII, 2014, pp. 433-490.

go sull'antico mercatale di Porciano; per la Val Verona la data del 1400 è abbastanza tarda rispetto alla sottomissione del 1385, ma comunque non lontanissima²¹. Andando a verificare i casi 'spuri', Pontenano e Valle fiorentina hanno statuti relativamente antichi, entro non molti anni dalla definitiva acquisizione dei rispettivi territori da parte di Firenze dopo l'acquisto del contado aretino del 1385; quello di Ragginopoli è certo uno statuto tardo, ma comunque di un'area che solo nel 1440 aveva visto la cessione definitiva delle giurisdizioni guidinghe alla città, e la stessa cronologia vale per San Lorino. In termini sempre molto ipotetici e tendenziali, sembra insomma ragionevole ipotizzare che certi caratteri di questi statuti casentinesi siano il retaggio di una tradizione preesistente, che l'intervento piuttosto recente della conquista fiorentina non aveva in un certo senso fatto in tempo a cancellare²².

Detto questo, vale la pena entrare nel dettaglio dei contenuti degli statuti. Un primo tratto particolarmente vistoso, che si può supporre connesso con la singolare struttura dei testi, è la ricchezza e articolazione notevole della normativa relativa alle cause civili. Lo statuto della Valle fiorentina conta 63 rubriche sul civile, quello di Palagio 65, e addirittura quello di Soci e Farneta ben 81, quasi la metà dell'intero testo. Il fatto che sezioni così ampie si trovino in statuti di comunità veramente minime come Soci è abbastanza sorprendente, di certo poco coerente rispetto alla media di simili codici statutari rurali. Inoltre, nelle comunità casentinesi questo elemento risulta in stridente contrasto con la povertà delle sezioni sugli uffici della comunità, che non solo occupano un posto defilato nella divisione in libri (questo di per sé potrebbe non essere un fattore di debolezza) ma sono anche quantitativamente molto ridotte²³. Il

²¹ Per la vicenda delle rispettive sottomissioni si fa riferimento a *I Capitoli del comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti e A. Gherardi, 2 voll., Firenze, M. Cellini e C., 1866-1893.

²² Un ragionamento del genere cozza contro il caso di Montevarchi, centro di tradizione guidinga ma ormai fiorentino da più di un secolo quando venne redatto lo statuto del 1375/1376: è vero però che, a parte i problemi di interpretazione di un testo giuntoci in un pessimo stato di conservazione, lo statuto presenta frammenti di due sezioni indipendenti aggiunte rispetto alle tre di cui si è detto. Si potrebbe ipotizzare che queste appendici poco chiare quanto a contenuti siano l'effetto di una riorganizzazione della materia che col passare dei decenni stava 'forzando' la struttura preesistente in tre libri.

²³ L'esempio più emblematico è rappresentato dal codice di Val Verona (SCAS 913): qui nel I libro non c'è nessuna traccia di figure istituzionali, mentre nel III ne vengono enucleate solo tre nelle ultimissime rubriche, 103 *De electione rationeriorum* (c. 19v), 107 *De modo eligendi consiliarios*

fatto che l'elemento 'istituzionale' sia così debole è un caso piuttosto usuale nel quadro delle comunità rurali soggette a Firenze, ma di norma si coniuga con una generale atonia anche delle sezioni giudiziarie: era anzi una strategia della dominante quella di tenere i testi statutari abbastanza stringati sulle materiale strettamente giudiziario e di governo della comunità, per facilitare il rinvio al diritto fiorentino. Qui al contrario ci troviamo di fronte a comunità che danno di sé un'immagine molto asimmetrica: ricca e complessa sul piano delle procedure giudiziarie²⁴, molto esile da quello della struttura istituzionale.

Per il motivo appena esposto sembra ragionevole che la sezione del testo più originale dei nostri casi casentinesi sia proprio la prima, quella delle cause civili, che ha una collocazione insolita e una consistenza di tutto rispetto: e in effetti è su questa sezione che si è qui concentrata l'attenzione. Ad un'analisi ravvicinata, la distribuzione interna e la sostanza del primo libro dei vari statuti cambia sensibilmente di località in località, ma alcuni codici manifestano una palese affinità testuale. Lo statuto di Soci, in particolare, che si è visto di essere uno degli esempi più significativi di tutta l'area, venne più volte preso a modello per altre compilazioni. Non meno di 56 delle 81 rubriche del suo primo libro ritornano col medesimo ordine, e perlopiù con le stesse parole, nello statuto della Valle fiorentina, redatto nella forma nota nel 1394. Ancora più emblematico è il rapporto del codice con quello di Pontenano e ville vicine, perché in quest'ultimo praticamente tutte le 60 rubriche del libro sul civile coincidono – fatti salvi gli adattamenti nei nomi di luogo – con le corrispondenti dello statuto di Soci. Questa macroscopica coincidenza tra codici statutari, che disegna un'area abbastanza coerente ma non piccola nelle campagne del basso Casentino, si lascia mal interpretare quanto a svolgimento storico: nella sostanza è molto difficile stabilire quale sia l'esatta successione della tradizione dei testi, visto che praticamente tutti gli statuti in questione sono copie di altre redazioni precedenti e la datazione degli esemplari a noi noti dipende perlopiù dalla casualità della conservazione. Data la distanza cronologica, tuttavia, si può pensare che davvero il testo di Soci sia il modello originario, dal quale a distanza di anni si ispirarono i successivi. Lo statuto di Pontenano

et officiales dictorum locorum et eorum balia et officio, e 108 *De modo eligendi camerarium generalem et de eius officio et satisfactione prestanda* (cc. 21r-22r).

²⁴ Non è soltanto un elemento quantitativo: negli statuti di Soci e della Valle fiorentina ad esempio si trovano rubriche come la *De fide adhibenda libris mercatorum* (qui SCAS 545, c. 34v) che danno un tono nelle pratiche giudiziarie in ambito civile più affine a centri di mercato che a piccole comunità montane.

nacque da una copia abbastanza pedissequa, mentre nel caso della Valle fiorentina si operò un'oculata scelta delle rubriche. Dal momento poi che le rubriche di Soci non copiate in quello di Valle sono abbastanza numerose, ma vi sono anche casi inversi di rubriche presenti nel secondo testo ma non nel primo, si potrebbe anche pensare alla comune derivazione da un modello precedente non conservato, dal quale le due comunità col passare del tempo si allontanarono progressivamente assecondando esigenze locali.

Vi è un secondo caso di vera e propria 'famiglia statutaria', più ristretto ma forse anche più indicativo. Delle 49 rubriche del primo libro dello statuto di Chitignano del 1419 almeno 46 coincidono, nell'intitolazione, nell'ordine compositivo e in buona parte del testo con altrettante dello statuto di Gello in Casentino, di cui come abbiamo detto si conserva una redazione piuttosto antica per il 1373. La parentela tra i due testi è incontrovertibilmente confermata anche nelle sezioni successive. Ci sono infatti almeno 27 rubriche sulle cause penali di Chitignano identiche alle corrispondenti di Gello, e analogo è il quadro per le norme sui danni dati; salvo tuttavia il fatto che a Chignano si riportano anche rubriche sull'alta giustizia (reati di sangue), assenti dallo statuto di Gello perché l'ufficiale locale non aveva competenza in materia²⁵. Anche qui ciò che sfugge almeno a questo livello di analisi è la concatenazione cronologica. Probabilmente gli statuari di Chitignano del 1419 copiarono dallo statuto di Gello di cinquant'anni prima, ma in linea di principio non possiamo escludere che fossero stati invece gli statuari di Gello nel 1373 (o anche loro predecessori?) a copiare da un più antico statuto di Chitignano che già presentava un testo grosso modo uguale a quello che noi conosciamo nella redazione del 1419. La tradizionale conservatività (ma non certo immobilità) delle norme di procedura civile rende del tutto possibile una scansione di così lungo periodo. In ogni caso, gli statuari badarono bene ad espungere o ad aggiungere, a seconda di quale ordine tra i testi vogliamo immaginare, norme del modello adottato ritenute inappropriate per la località di 'destinazione'. Il caso in-

²⁵ Più precisamente a Chitignano le rubriche sui danni dati sono riportati in un libro apposito anche se perlopiù identiche a quelle che a Gello sono incluse nel libro II: anche questo sembra un segnale di una cura redazionale abbastanza attenta nei prestiti tra uno statuto e l'altro. Le rubriche sull'alta giustizia dello statuto di Chitignano (cc. XVIIr-XVIIIv) assenti in quello di Gello sono: *De pena homicidii*, *De pena rumpentis pacem vel treugnam*, *De pena cognoscentis aliquam mulierem*, *De pena actendentis vel facientis contra statum dicti eorum domini*, *De pena receptantis exbampnitos vel rebelles*, *De pena affocantis domos vel capannas*, *Quod uxor et nurus possint defendere bona viri condemnati pro dotibus suis*, *De trabendo ad sonum campane quando pulsatur ad martellum*.

somma è indicativo perché questo complesso intreccio testuale pare troppo ragionato e coerente per essere l'effetto di un mero trascinamento di testi da un luogo all'altro, un fenomeno peraltro ben noto anche in tanti altri esempi²⁶. Non si tratta insomma, a mio parere, di un nuovo esempio di statuti 'copiatrici', che una comunità traeva da quella vicina per uno scarso interesse alle materie specifiche, ma di un reale impiego di modelli precedenti ritenuti validi da un luogo all'altro.

Ma in che cosa consistevano esattamente quei modelli? Senza dubbio si può dire che le caratteristiche di certi statuti casentinesi non dipendevano direttamente dalla penna dei notai incaricati. Se così fosse infatti ci si potrebbe attendere una ricorrenza di professionisti della scrittura di provenienza locale, abbastanza radicati nel territorio cioè da formulare uno *stylus* riconoscibile. Uno standard del genere, in Casentino, probabilmente non vi fu nell'attività notarile per i privati, e non pare esservi neppure nell'ambito pubblico. Molti dei nostri statuti infatti sono redatti da notai di provenienza non casentinese: quello della Val Verona, per molti versi uno dei più 'puri' nella sua struttura tripartita venne steso da ser Domenico di Coluccio da Lunigiana; gli statuti di Castel Focognano sono scritti da Ludovico di ser Tamerigi di ser Michele notaio di Montelungo nel Valdarno superiore; quello di Gello da ser Marco del fu Angelo da Fignano contado di Arezzo, e ancora quelli di Palagio da ser Jacopo del fu Lorenzo Guidini cittadino fiorentino, mentre a metà Quattrocento ser Pietro di Lorenzo di Angelo da Cascia ancora in Valdarno risulta responsabile della redazione dello statuto di Ragginopoli e Lierna. Insomma per provenienza e appartenenza personale pare che i notai coinvolti non abbiano molto in comune l'uno con l'altro, e se certamente si trattava di professionisti con una certa familiarità col Casentino, nulla lascia intendere che potessero essere interpreti di una tradizione notarile specificamente locale, anzi più probabilmente si trovarono a lavorare nelle rispettive comunità nel corso di carriere svolte in vari luoghi del territorio fiorentino.

È quindi al territorio che sembra opportuno guardare, più che alla corporazione.

²⁶ GHERARDO ORTALLI, *Tra normativa cittadina e diritto internazionale. Persistenze, intrecci e funzioni*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 11-27; per casi 'regionali' GIORGIO CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario*, a cura di P. Caroni, Atti dell'incontro di studio (Centro seminariale di Monte Verità, 11-13 novembre 1993), «Archivio Storico Ticinese», 118, dicembre 1995, pp. 171-192.

Ma qui le ricerche si infrangono sull'assenza di dati documentari affidabili. D'altro canto se evidenti assonanze e coincidenze legano tra di loro vari esempi di statuti casentinesi, le affinità che abbiamo individuato delineano alcune 'famiglie' ma non rapporti tra le une e le altre, se non a livello di struttura generale dei testi, che è l'elemento da cui siamo partiti. Proprio a riguardo di questa struttura generale, si potrebbe immaginare un qualche legame con il periodo più lontano della storia statutaria di queste comunità, emerse perlopiù come signorie rurali laiche o ecclesiastiche. In effetti se confrontiamo la peculiare struttura 'tripartita' di alcuni dei nostri statuti, qualche affinità si può trovare negli esempi più lontani di statuti di signorie guidinghe: il più celebre di essi, quello del cosiddetto Viscontado di Valdambra degli anni '60 del Duecento²⁷, non è diviso in libri, ma tende ad organizzare la materia intorno a norme varie di diritto penali e danni dati, con una sezione finale sugli uffici delle comunità, quindi con una scelta vagamente affine a quella, così insolita, del modello che abbiamo detto 'puro' dei codici casentinesi. A proposito di antecedenti, in almeno un caso disponiamo fortunatamente di una versione duecentesca degli esempi qui citati, cioè lo statuto degli uomini di Soci concesso dal signore della comunità, il priore di Camaldoli, a due riprese nella seconda metà del Duecento²⁸. Anche qui in effetti la scarna successione di rubriche, non divise in libri, tende a relegare in fondo i riferimenti agli uffici della comunità, quindi potrebbe offrire un vago precedente per alcune scelte redazionali del XIV secolo²⁹, ma a ben vedere la distanza di testi del genere dalla redazione del 1360

²⁷ Editto in *Bucine e la Val d'Ambra nel Duecento. Gli ordini dei conti Guidi*, a cura di M. Ascheri, Siena, Il Leccio, 1995: per la datazione cfr. MARCO BICCHIERAI, *La Valdambra e i conti Guidi*, in *La Valdambra nel Medioevo. Territorio, poteri, società*, a cura di L. Tanzini, Firenze, le Lettere, 2012, pp. 87-116.

²⁸ G. P. G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi di Soci e Castiglion Fatialbecco (Anghiari)*, «Archivio Storico Italiano», CLXII, 2004, pp. 291-311: i testi statutari di Soci sono del 1266 e 1270.

²⁹ Tra l'altro in un caso coevo e per molti versi affine di statuto concesso dalla signoria del Priore, quello degli uomini di Moggiona del 1268, le figure istituzionali di rappresentanza della comunità sono delineate in maniera ancora più approssimativa: PIERLUIGI LICCIARDELLO, G. P. G. SCHARF, *Statuto di Moggiona e documenti annessi (fine 1268-inizi1269)*, «Archivio Storico Italiano», CLXV, 2007, pp. 121-144. Questo mi pare si possa intendere come matrice storica degli statuti di origine 'signorile' di quest'area, che si configurano quindi come 'libri di consuetudini' più che come statuti in senso istituzionale, destinati a mantenere in parte questo carattere ancora nella fase più tarda del XIV secolo. A conferma però di quanto la chiave del fenomeno non debba individuarsi nella mera continuità con gli esempi più antichi, si può osservare che anche a Moggiona i nuovi statuti del 1382 seguivano ormai il modello compositivo 'standard' uffici

è veramente cospicua: in particolare la considerevole estensione e complessità della sezione sul diritto civile, che praticamente manca del tutto nel 1266-1270 e invece come abbiamo visto connota in maniera assai vistosa la redazione trecentesca e i suoi 'parenti' casentinesi, lascia intendere una soluzione di continuità molto forte rispetto tra le più antiche testimonianze di consuetudini comunitarie e gli statuti di età 'fiorentina'.

Si può quindi avanzare una conclusione che non ha davvero nulla di definitivo, ma che vale forse ad orientare la ricerca per una più approfondita disamina dei testi statutari, che si estenda anche allo studio dei singoli istituti. Le affinità tra statuti casentinesi non sono un fenomeno esteriore, legato a meri meccanismi di richiamo tralatizio, ma nemmeno si lasciano intendere come esito conservativo di tradizioni preesistenti. Al contrario, pare di cogliere una circolarità alquanto vivace di scelte redazionali e sostanziali fatta molto più di influssi reciproci tra le comunità vicine che di modelli provenienti dall'esterno: segnale probabilmente della presenza in loco di competenze tecniche e tradizioni normative certo meritevoli di attenzione.

della comunità-cause civili-cause penali-danni dati.